SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 2154)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, ALESSANDRINI, BALDINI, BIAGGI, MONETI, NICCOLI, PATRINI, TIBERI, TORELLI e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1975

Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959

Onorevoli Senatori. — L'energia elettrica prodotta con gli impianti che sfruttano le acque nei territori montani costituisce una ricchezza di grande valore. La povertà delle altre fonti di energia ha costretto l'economia nazionale a sfruttare intensamente il dislivello e la quantità delle acque fluenti dai pendii in fiumi e torrenti. Sono stati costruiti sbarramenti e bacini che con canali di derivazione e condotte forzate hanno spostato le acque dal loro corso naturale trasferendole alcune volte in località lontane e diverse per morfologia e geologia.

Il costante aumento del consumo di energia per ogni attività produttiva nel nostro tempo e il ricorso all'energia termoelettrica e nucleare hanno riservato alle centrali e ai bacini idroelettrici la funzione di equilibrare le punte di consumo e di assorbire la super produzione nei momenti di basso consumo. Tale necessità comporta un aggravarsi degli scompensi nei bacini idrografici di raccolta

delle acque e di produzione dell'energia elettrica.

I benefici derivanti all'economia nazionale dagli impianti che utilizzano per la produzione di energia le acque dei territori di montagna sono molti, rilevanti e irrinunciabili.

Il legislatore ha sempre ritenuto che un indennizzo in varie forme espresso e in diversi modi quantificato fosse dovuto alle popolazioni di montagna per la sottrazione dell'acqua, che è un bene che col progresso tecnico e sociale diventa sempre più prezioso. I danni prodotti all'assetto idrogeologico sia di superficie che sotterraneo dai canali, dalle condotte forzate, dai bacini e dagli sbarramenti degli impianti idroelettrici sono difficilmente quantificabili, ma evidenti e gravi.

Tanti danni non potranno certamente essere nè facilmente nè integralmente eliminati, ma con idonei interventi sull'ambiente e in alcuni settori dell'economia si può porre un qualche rimedio. La necessità per l'economia nazionale di energia, se impone alle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

popolazioni di montagna gravi danni e all'ambiente naturale un deterioramento impressionante, deve anche richiamare adeguate azioni riparatrici.

Il bisogno di un bene da parte della collettività non può essere ottenuto a danno esclusivo delle popolazioni più disagiate distruggendo gli ambienti naturali più belli. Il dissesto idrogeologico delle zone montane si ripercuote col tempo assai gravemente anche a valle e in pianura per il mutare dei deflussi delle acque, per il prodursi di piene irregolari e per il precipitare di alluvioni di eccezionale gravità.

Il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, all'articolo 52 stabiliva:

« Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere l'energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno e l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

La legge 27 dicembre 1953, n. 959, al comma ottavo dell'articolo 1 così recita: « I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione ».

La discussione della legge n. 959 in Parlamento dall'ottobre al dicembre 1953, i numerosi convegni preparatori promossi dagli enti locali e successivamente il lungo lavoro di interpretazione in sede amministrativa e giudiziaria, che giunge fino ai nostri giorni, ci consentono di dare alla materia del diritto, alle forme istituzionali e ai modi di intervento una più aggiornata e definita sistemazione.

Le controversie insorte per l'applicazione della legge n. 959 del 1953 sono state numerose, complesse, difficili e hanno riguardato sia i concessionari di grandi derivazioni di acqua che i Comuni e i loro consorzi, sia la delimitazione dei bacini imbriferi che l'attribuzione e l'impiego dei sovracanoni.

La problematica del contendere è stata così vasta che pur essendo pervenute le parti a numerosi accomodamenti e transazioni con la mediazione della FEDERBIM e del Ministero dei lavori pubblici pare opportuno ormai cercare di dare certezza e precisione al diritto.

Molti amministratori hanno formato la loro esperienza a considerare e affrontare i problemi di valle e intercomunali nei Consorzi dei bacini imbriferi montani, che si sono costituiti per provvedere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni di montagna con l'impiego dei sovracanoni idroelettrici. L'esperienza dei Consorzi BIM è stata alla base delle considerazioni e delle valutazioni che hanno configurato le Comunità montane costituite con finalità di pro-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grammazione nell'economia delle zone mon-

Risulta ora utile e necessario qualificare gli interventi che con gli indennizzi dovuti alle popolazioni di montagna si possono realizzare per rimediare ai danni prodotti in settori precisi e specifici.

La difesa del suolo, la costruzione e la manutenzione di arginature e briglie di corsi d'acqua, ridotti per lunga parte dell'anno a rigagnoli puzzolenti e per brevi periodi a torrenti impetuosi, richiedono opere continue, sistematiche e costose.

La ricostituzione della rete idrica in zone dove l'idrografia è stata gravemente modificata, sia in superficie che in profondità, per la costruzione di opere di presa e di derivazione degli impianti idroelettrici, è un dovere civile e una necessità immediata.

I danni maggiori all'economia montana si sono verificati e si riscontrano nella degradazione dell'ambiente, nell'impoverimento dell'agricoltura e dell'artigianato, nella distruzione di una delle principali attrattive per il turismo, costituita dalla bellezza dei corsi d'acqua.

Le lunghe discussioni, i calcoli complessi e le leggi giuste non potranno mai ridare alla montagna la più splendente delle sue bellezze, il suo dono più grande: l'acqua che scorre dai dirupi nelle valli sgorgando da pure sorgenti e filtrando dagli alti ghiacciai.

Se non è possibile restituire un bene, è un dovere rimediare a un danno che col progredire della civiltà e con l'aumentare del dissesto idrogeologico si fa sempre più grave.

La legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, all'articolo 3 stabilisce: « I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, numero 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge e di regolamento ».

L'applicazione di tale articolo è doverosa e necessaria per determinare in modo chiaro e preciso la zona montana soggetta all'applicazione del sovracanone idroelettrico. Le centrali idroelettriche comprese nel territorio montano o che da esso derivino in condotte forzate le acque che utilizzano per la produzione di energia elettrica devono versare alle popolazioni montane e quindi ai loro Comuni, Consorzi o Comunità un indennizzo riconosciuto sia dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sia dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Tale indennizzo col presente disegno di legge viene regolato dal CIPE in considerazione dell'andamento dell'economia nazionale e dei prezzi dell'energia.

I proventi del sovracanone verranno assegnati dal Ministero dei lavori pubblici ai Comuni, ai loro Consorzi e alle Comunità montane in relazione all'energia prodotta dalle centrali esistenti nel loro territorio tenuto conto dei danni prodotti dagli impianti, dalle derivazioni e dagli scarichi.

Il presente disegno di legge intende rispettare nella pienezza dei loro fini e nella validità della loro azione operativa le Comunità montane istituite con legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.

L'intelligenza delle popolazioni di montagna e la loro sensibilità democratica sono capaci di trovare le vie e i modi più idonei per raccordare il funzionamento delle loro istituzioni e per utilizzare i finanziamenti che abbiano per fine di provvedere al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.

La soppressione coattiva o per legge di enti costituiti con libera volontà democratica e correttamente funzionanti fa pensare a inutili e sterili forzature, che richiamano metodi del ventennio fascista, quando si unirono per forza Comuni che male stettero insieme e che appena fu possibile si affrettarono a dividersi.

La libertà è un bene tanto grande che non deve mai spiacere ne facciano uso i cittadini per costituire e comporre le loro istituzioni o per aggregarle e modificarle.

Col presente disegno di legge si intende offrire l'esperienza diretta delle popolazioni di montagna e un contributo di chiarimento in una complessa materia di grande interesse sociale, economico e politico.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sostitutivo degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è dovuto a risarcimento dei danni arrecati dagli impianti idroelettrici compresi in tutto o in parte nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991, 3 dicembre 1971, n. 1102, e loro successive modifiche o integrazioni.

L'entità del sovracanone viene determinata sulla quantità di energia effettivamente prodotta da ciascuna centrale idroelettrica comunque inserita in una grande derivazione d'acqua.

Art. 2.

Il sovracanone spetta ai Comuni in relazione al territorio, che costituisce il bacino imbrifero interessato agli impianti di derivazione, alle centrali idroelettriche, alle opere di scarico e compreso tra il punto di captazione delle acque e il luogo di restituzione dei quantitativi prelevati al corso naturale.

Art. 3.

Il criterio di riparto del sovracanone per ciascuna derivazione e per ciascuna centrale idroelettrica viene stabilito dal Ministero dei lavori pubblici in relazione ai danni prodotti dagli impianti idroelettrici all'ambiente naturale, all'economia locale, artigianale, agricola e turistica, all'uso pubblico e privato delle acque, al dissesto idrogeologico.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla revisione delle concessioni idroelettriche per una precisa determinazione del canone

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

demaniale in relazione all'effettiva potenza prodotta al fine della determinazione dei sovracanoni di cui alla presente legge.

La revisione della concessione deve stabilire i quantitativi minimi di acqua da lasciare defluire in continuità nel corso naturale per rimediare ai danni irreparabili prodotti alla salute e all'ambiente dalla totale sottrazione delle acque.

Art. 5.

L'entità del sovracanone dovuto per l'energia idroelettrica prodotta dalle centrali esistenti nel territorio classificato montano viene determinata ogni due anni dal CIPE in considerazione dell'andamento generale dei prezzi.

Art. 6.

I Comuni, i Consorzi di cui al comma secondo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e le Comunità montane costituite in attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, alle quali i Comuni aventi diritto deliberino a maggioranza di tre quinti di versare i proventi dei sovracanoni loro spettanti, devono destinare con priorità assoluta il finanziamento per i seguenti interventi:

- 1) opere per rimediare al dissesto idrogeologico ed ambientale prodotto dalle derivazioni idroelettriche;
- 2) adeguamento, correzione e ricostituzione della rete idrica potabile, industriale e di irrigazione;
- 3) depurazione delle acque luride o inquinate e smaltimento dei rifiuti;
- 4) sistemazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua a regime alterato o in secca per lunghi e brevi periodi;
- 5) rimboschimento, difesa e miglioramento dell'ambiente naturale, protezione della flora e della fauna;
- 6) interventi per promuovere e per sostenere le attività agricole, turistiche e artigianali.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane che utilizzano i proventi dei sovracanoni idroelettrici devono adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano per l'uso delle acque e provvedere alla loro razionale distribuzione.

Art. 8.

Le norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e le disposizioni di precedenti leggi che risultino in contrasto con la presente legge sono abrogate.